

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164

del 18.10.2008

### OGGETTO

Anno d'imposta 2008 specifiche e precisazioni per l'applicazione dell'ICI in ossequio delle nuove disposizioni legislative.

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 01/02/2008 sono state approvate le aliquote e le detrazioni riferite all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla Legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Dato atto che:

- con Decreto Legge 27 maggio 2008 n° 93, convertito in Legge 126 del 24/07/2008, è stata disposta l'esenzione dell'ICI per la c.d. prima casa;
- con riferimento al predetto D.L., in data 05/06/2008 è stata emanata, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Risoluzione prot. 12677 ad oggetto "ICI. Art. 1 del D.L. 27/05/2008, n° 93, esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo";
- i predetti dettati cambiano radicalmente il quadro normativo riferito all'ICI, per la c.d. abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa assimilate.

Rilevato che il nuovo quadro normativo, combinato con i dettati regolamentari vigenti (regolamento approvato con delibera C.C. n° 79 del 2002 e modificato con delibera C.C. n° 12/2007), quest'ultimi emanati sulla base della vecchia normativa, in fase di prima applicazione, ha creato incertezza tra i contribuenti, con riferimento a particolari fattispecie in esso contemplate.

Ritenuto, per quanto sopra, puntualizzare sul nuovo quadro normativo, in particolare con riferimento a determinate fattispecie, al fine di evitare dubbi interpretativi tra i contribuenti, nelle more delle necessarie modifiche regolamentari per l'applicazione dell'imposta di che trattasi.

Fatte proprie le osservazioni, di cui al dispositivo, proposte dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Tributi e Concessioni comunali, sotto l'aspetto tecnico e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario sotto l'aspetto contabile, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.to L.vo n.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge.

## D E L I B E R A

◁ Ai fini dell'applicazione della "Imposta Comunale sugli Immobili", per l'anno 2008:

- 1) sono esenti da imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9",
  - 1.1. per disposizione di legge:
    - 1.1.a) l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
    - 1.1.b) l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
    - 1.1.c) l'abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo d'imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, purché il medesimo non sia

titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile adibito ad abitazione principale e situato nel Comune di Molfetta;

1.1.d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P..

1.2. per equiparazione/assimilazione, giusta disposizione regolamentare:

1.2.a) l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate;

1.2.b) l'abitazione principale e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, risultante da contratto regolarmente registrato;

1.2.c) una sola unità immobiliare non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed utilizzata come residenza secondaria;

I contribuenti sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante le singole fattispecie di cui ai punti 1.2 a), 1.2 b), 1.2 c), entro l'anno d'imposta di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale.

L'omessa presentazione della citata dichiarazione, entro il termine suddetto, comporta il mancato riconoscimento dell'assimilazione.

La suddetta dichiarazione, qualora sia stata tempestivamente presentata con riferimento a precedenti annualità d'imposta per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta con o senza detrazione ovvero dell'esenzione ha validità anche per gli anni successivi ai fini dell'assimilazione.

2) si applica l'aliquota ridotta del 4,5 % e la detrazione prevista (€ 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta), all'abitazione principale accatastata nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e sue pertinenze (con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale).

3) sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria;

4) il personale delle forze armate e di polizia con obbligo di residenza in caserma non può beneficiare delle agevolazioni ICI per abitazione principale in relazione all'immobile situato in un comune diverso da quello in cui è situata la caserma.

5) si applica l'aliquota ordinaria del 7% al valore dei terreni agricoli, delle aree fabbricabili e degli immobili accatastati nelle categorie diverse dalla cat. A, ivi compresa:

5.1) **una sola** unità immobiliare accatastata con categoria "A" posseduta da soggetto avente residenza anagrafica in altro comune e da questi tenuta a disposizione;

5.2) **una sola** unità immobiliare accatastata con cat. "A" ubicata fuori dal centro urbano e, precisamente, fuori dalle zone A, B e C, come individuate dal vigente P.R.G.C.;

5.3) le unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

5.4) le unità immobiliari accatastata con categoria "A" locate con contratto di locazione pluriennale regolarmente registrato;

6) si applica l'aliquota ordinaria dell'8 % per le unità immobiliari accatastate con categoria "A" destinate ad abitazione che non rientrano nella casistica di cui ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 (abitazioni sfitte);

7) si applica l'aliquota agevolata dell' 1 % per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero quartiere "Catacombe – S.Angelo" per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero, per un periodo massimo di anni tre;

8) si applica l'aliquota agevolata del 2 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato);

9) si applica l'aliquota agevolata del 5 % per gli immobili contigui all'abitazione principale, accatastati distintamente con cat. "A", destinati anch'essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente;

<> Nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima o unica rata ICI, relativa all'anno 2008, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, a condizione che il contribuente provveda a effettuare il versamento dovuto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 93/2008.

<> Il Dirigente del Settore Tributi e Concessioni comunali darà attuazione al presente provvedimento nonché adeguata pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul portale WEB del Comune di Molfetta e, per estratto, sulle plance dedicate alla pubblicità istituzionale.

<> Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.

<> Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

<> Copia del presente provvedimento è trasmessa ai Dirigenti del Settore Economico - Finanziario e Tributi e Concessioni comunali, per quanto di rispettiva competenza.